

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE L'ARCOBALENO DI MADDI ETS

Art. 1 – DENOMINAZIONE

1.1 – E' costituita l'Associazione senza scopo di lucro denominata "L'arcobaleno di Maddi ETS" (di seguito anche "Associazione").

L'Associazione assume nella propria denominazione la locuzione "ETS" e ne fa uso in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

L'utilizzo dell'acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

1.2 – La durata dell'Associazione è illimitata.

1.3 – L'Associazione ha sede in Como.

1.4 – Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi secondarie e sezioni distaccate.

Art. 2 – SCOPI

2.1 - L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale.

L'Associazione persegue le proprie finalità in particolare nell'ambito dell'aiuto ai minori, alle bambine e ragazze in situazione di povertà, violenza, discriminazione, abbandono.

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, in Italia e all'estero:

- interventi e servizi sociali ai sensi della legge 328 del 2000 [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera a)];

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici; promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera w)];
- beneficenza, cessione gratuita di beni e servizi o erogazioni di denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera u)];
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera i)];
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo e al contrasto della povertà educativa [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera l)];
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera e)].

Art. 3 – ATTIVITA'

3.1- L'Associazione persegue le finalità nell'ambito delle attività di cui all'articolo 2, anche attraverso le seguenti attività, elencate a titolo indicativo e non esaustivo:

- Realizzare o collaborare alla realizzazione di progetti di aiuto ai minori, alle bambine e ragazze in situazioni di svantaggio, favorendo le possibilità di vita sicura e di educazione, anche in collaborazione con enti non lucrativi e strutture caritative, in ogni parte del mondo;

- Creare reti di famiglie solidali, che possano, in accordo con le autorità competenti, favorire percorsi di integrazione di minori, bambine e ragazze in situazione di svantaggio, anche attraverso l'accompagnamento delle loro famiglie in situazioni di difficoltà;
- Collaborare con comunità di accoglienza per minori, bambine e ragazze in situazioni di svantaggio, favorendo la creazione di reti di sostegno, amicizia e integrazione delle bambine nella società;
- Organizzazione di momenti di incontro, informazione e condivisione finalizzati a sensibilizzare circa situazioni di sfruttamento e violenza dei minori, delle bambine e delle ragazze in Italia e nel mondo, sollecitando la creazione di reti di aiuto;
- Effettuare attività di beneficenza, attraverso la donazione di beni o denaro a favore di minori, bambine e ragazze in situazioni di svantaggio, anche attraverso il sostegno degli enti e delle istituzioni non lucrative che li accolgono;
- Organizzare attività finalizzate alla valorizzazione della natura, anche attraverso la gestione di spazi boschivi didattici per bambini, giovani e famiglie.

Nell'ambito delle proprie finalità, l'associazione potrà promuovere la costituzione di associazioni, fondazioni e altri organismi, anche di carattere internazionale, che si propongano il perseguimento di finalità analoghe o complementari alle proprie.

3.2 L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

3.3 L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante

sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.

3.4 L'Associazione non ha scopo di lucro. Essa ha facoltà di compiere tutte le operazioni finanziarie per il conseguimento degli scopi statutari, nei limiti di quanto stabilito dalle norme di legge.

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Per il conseguimento dei propri fini l'Associazione può aderire ad associazioni, confederazioni, istituzioni operanti nei propri settori di attività o affini e stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati.

Art. 4 – PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

4.1 Il patrimonio dell'Associazione può essere costituito da:

- apporto iniziale degli associati che hanno partecipato alla costituzione, esplicitamente destinato a costituire il patrimonio;
- beni mobili e immobili comunque acquisiti dall'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

4.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote e contributi degli associati;

- contributi dello Stato, di enti territoriali, di enti, organizzazioni o istituzioni pubbliche e private, italiane, comunitarie ed estere, nonché da persone fisiche, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito degli scopi istituzionali;
- contributi dell'Unione Europea, di Stati esteri e di organismi internazionali;
- eredità, donazioni e legati;
- erogazioni liberali e entrate da raccolte fondi;
- entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi e da attività secondarie e strumentali a quelle di interesse generale;
- ogni altro provento compatibile con la disciplina degli Enti del Terzo Settore.

Art. 5 - ESERCIZIO

5.1. L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

5.2. Entro tre-mesi dalla fine dell'esercizio devono essere predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e il bilancio preventivo, che andranno sottoposti – entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio – all'approvazione dell'assemblea degli associati.

5.3 In alternativa al bilancio di esercizio, laddove ricorrano le condizioni previste dalla legge, il Consiglio Direttivo potrà predisporre un rendiconto finanziario, che andrà sottoposto, anch'esso entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, all'approvazione dell'assemblea degli associati.

5.4 L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

5.5 Entro il medesimo periodo, laddove ciò sia ritenuto opportuno o ne ricorrano i presupposti di legge, deve essere predisposto il Bilancio Sociale. Nel caso il Consiglio Direttivo necessiti di

maggior tempo e laddove ciò non sia in contrasto con disposizioni di legge per la sua redazione, il Bilancio Sociale può essere predisposto entro il mese di maggio e sottoposto all'approvazione dell'assemblea entro il mese di giugno.

Art. 6 - ASSOCIATI

6.1. Possono essere membri dell'Associazione le persone fisiche che ne facciano richiesta scritta al Consiglio Direttivo e che siano considerati da questo ammessi, dichiarando di accettare lo statuto e i regolamenti dell'Associazione.

6.2. Gli associati sono tenuti al versamento annuale della quota associativa, e al rispetto dello statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli organi dell'Associazione.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

6.3. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

6.4. Gli associati hanno diritto di voto in assemblea anche per l'approvazione e la modificazione dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Ogni associato ha diritto di esaminare i libri sociali, previa presentazione di richiesta scritta al Consiglio Direttivo, presso la sede dell'Associazione ed entro 30 giorni dalla richiesta. Ogni associato ha diritto a un voto.

Art. 7 – MODALITA' DI ASSOCIAZIONE

7.1. Coloro che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo che deciderà sull'ammissione a maggioranza.

In caso di rigetto della domanda di associazione, chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

7.2. Il Consiglio Direttivo all'inizio di ogni anno finanziario, fissa la quota annuale di associazione.

Art. 8 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione. Il Consiglio può inoltre considerare decaduto l'associato non in regola con il pagamento della quota associativa.

Art. 9 – DIRITTI PATRIMONIALI

L'associato che per qualsiasi ragione non faccia più parte dell'Associazione non può vantare diritti di ordine patrimoniale né di altra natura nei confronti dell'Associazione, né può rivendicare alcun compenso per l'opera prestata a qualsiasi titolo, poiché ogni apporto anche economico, è effettuato a titolo benefico.

Art. 10 - VOLONTARI

10.1 L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività.

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

10.2 Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

10.3 I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 11 – CONSIGLIO DIRETTIVO

11.1 L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 (tre) a 11 (undici) consiglieri, scelti tra gli associati.

11.2 Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli associati.

11.3. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i consiglieri sono rieleggibili.

Art. 12- NOMINA DEL PRESIDENTE E SOSTITUZIONE CONSIGLIERI

12.1 Il Consiglio nomina al Suo interno il Presidente ed il Vice-Presidente, quest'ultimo con funzioni vicarie in caso di impedimento o impossibilità di operare del Presidente.

12.2 In caso di dimissioni o di decesso di Consiglieri, membri del Consiglio rimasti convocano senza indugio l'assemblea per procedere alla sostituzione dei membri dimissionari o deceduti.

In alternativa, il Consiglio può essere integrato con il primo dei non eletti dell'ultima elezione.

Chi subentra in luogo del Consigliere cessato dura quanto il Consiglio in carica al momento del subentro.

Art. 13 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

13.1 Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e, in ogni caso, almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo, o rendiconto. È convocato mediante lettera o email contenente l'ordine del giorno, inviati otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

13.2. Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Le riunioni possono essere svolte in collegamento audio/video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati.

In tale caso è necessario che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

13.3. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto effettivo della maggioranza dei votanti, in caso di parità prevale il voto di del Presidente.

13.4. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano in collegamento audio / video.

13.5. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano.

13.6. Il Presidente all'inizio di ogni riunione nomina un segretario che redige il verbale che, sottoscritto anche dal Presidente, viene riportato sull'apposito libro verbali del Consiglio Direttivo.

Art. 14 – POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

14.1 Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione dell'Associazione, compresi quelli per l'accettazione di donazioni, eredità, legati e per la dismissione di cespiti.

In particolare, è compito del Consiglio di Amministrazione deliberare circa l'ammissione degli associati, eventualmente motivandone il rigetto, e predisporre le bozze del bilancio di esercizio consuntivo, o rendiconto, e preventivo di cui all'articolo 5.

14.2 Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Esecutivo tra i suoi membri, determinandone i poteri e la durata; inoltre potrà istituire altri comitati operativi o consultivi delimitandone di volta in volta i poteri e la durata.

Art. 15 – FUNZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Art. 16 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

16.1 Gli associati sono convocati in assemblea ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il 30 aprile mediante lettera o email contenente l'ordine del giorno, inviati otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'indirizzo a cui è inviata la comunicazione è quello comunicato dagli associati al momento dell'associazione, o modificato in seguito a cura dell'associato.

16.2 L'assemblea deve essere pure convocata quando ne facciano richiesta scritta un quinto degli associati.

16.3. Le assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei partecipanti.

Gli associati deliberano tanto in prima quanto in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti.

16.4. L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo e preventivo ed eventualmente il Bilancio Sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e altri regolamenti previsti dal presente statuto o ritenuti necessari al funzionamento dell'associazione;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

16.5. Gli associati possono essere convocati in assemblea straordinaria con le medesime modalità dell'assemblea ordinaria.

16.6. L'assemblea straordinaria

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

16.7. Le assemblee straordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati la metà più uno degli associati, in seconda convocazione quando siano presenti o rappresentati un terzo più uno degli associati. Esse deliberano con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

16.8. La deliberazione di scioglimento deve essere approvata dal settanta per cento degli associati sia in prima che in seconda convocazione.

16.9. Per agevolare il coinvolgimento degli associati è consentita la partecipazione anche attraverso strumenti di comunicazione a distanza (skype, videoconferenza, teleconferenza, ecc.), nel rispetto di quanto previsto all'art. 13 del presente Statuto.

Nel computo delle presenze all'assemblea sia ordinaria che straordinaria si tiene conto di coloro che partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

16.10 In apertura di ogni assemblea viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale, che deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

16.11 L'Assemblea può nominare, occorrendo, uno o più scrutatori.

Art. 17 – RAPPRESENTANZA E DELEGA

È ammesso il voto per delega. Ogni associato può ricevere al massimo tre deleghe.

Art. 18 – ORGANO DI CONTROLLO

18.1 Laddove ciò sia richiesto per legge o ritenuto opportuno, è nominato un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

18.2 Laddove ciò sia richiesto per legge o ritenuto opportuno, è nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

18.3 Qualora membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti.

Art. 19 - SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento l'Assemblea straordinaria delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio associativo, ad altro Ente di Terzo Settore previo parere positivo dell'ufficio di cui all'articolo 45 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni o integrazioni.

Art. 20 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie tra gli associati e tra gli associati e l'Associazione, devono essere sottoposte esclusivamente, salvo disposizioni inderogabili di legge, al giudizio di un Collegio nominato congiuntamente dalle parti litiganti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, tra persone che non ricoprono alcuna carica nell'Associazione o negli Enti associati: giudicano ex bono et aequo, senza formalità di procedura.

Art. 21 – NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

Como, 23 gennaio 2023

